

Attestato d'insufficienza di pegno

art. 158 LEF

Esecuzione

numero

Debitore

Nato/a il

Creditore

Rappresentante del creditore

Oggetto del pegno

Titolo di credito con data o indicazione del motivo del credito

Distinta

CHF

Luogo di pagamento

Credito:
Interesse:
Cost ad oggi:
Ricavo netto del pegno:

In tutte lettere

Credito totale scoperto:

Sulla base del presente attestato e secondo l'art. 158 LEF, il creditore può promuovere l'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore. **Se procede entro un mese, non è necessario un nuovo precetto. L'attestato di insufficienza del pegno vale quale riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82.**

data dell'esecuzione:

Ad osservare

Art. 120 RFF: Se il pegno non è stato realizzato per mancanza di un'offerta sufficiente o se il credito del creditore pignoratizio istante non è coperto dal ricavo, dovrà essere rilasciato un atto d'insufficienza di pegno ai sensi dell'articolo 158 della LEF. Agli altri creditori pignoratizi sarà rilasciata una dichiarazione constatante solo che le loro pretese sono rimaste scoperte.

Art. 121 RFF: L'articolo 158 capoverso 2 della LEF non è applicabile, se l'atto di insufficienza di pegno è stato rilasciato al creditore in base ad una realizzazione del pegno avvenuta dopo l'omologazione di un concordato per un credito garantito da pegno ad essa anteriore. Ancorchè promossa entro un mese, l'esecuzione per il credito scoperto non sarà ammissibile se non è preceduta dalla notifica di un nuovo precetto esecutivo, a meno che il creditore abbia ommesso di aggravarsene entro il termine di dieci giorni a contare dal pignoramento o dalla notifica della comminatoria di fallimento.

Osservazioni
